



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

Il Consigliere regionale

F.to On. Michele Comito

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge mira a modificare la lettera e) dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

Nello specifico con l’intervento normativo si permette, nell’ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco a condizione che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti.

La modifica è giustificata dalla necessità di potenziare il più possibile l’azione di promozione dei territori e favorire l’importante azione sociale che svolgono tali Associazioni in ambito comunale.

L’intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge consta di tre articoli:

Articolo 1 rubricato: “Modifiche all’articolo 5 della l.r. n. 22/2020”

Articolo 2 rubricato: “Clausola di invarianza finanziaria”

Articolo 3 rubricato “Entrata in vigore”

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge mira a modificare la lettera e) dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco). Nello specifico con l'intervento normativo si permette, nell'ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco salvo che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti. L'intervento normativo ha carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'art. 5 della l.r. 22/2020	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa

Tab.2 Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
	///	///	///
Totale	///	///	///

Proposta di legge recante: “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”.

Art. 1

(Modifiche all’art. 5 della l.r. n. 22/2020)

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco) è sostituita dalla seguente: “e) svolgimento dell’attività in un Comune nel quale non operi altra Pro Loco iscritta all’Albo regionale salvo che il Comune abbia una popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nel qual caso possono essere iscritte fino a due Pro Loco

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.